



COMUNE DI VERONELLA
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 18 febbraio 2013

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 - SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI	3
TITOLO II - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE	3
ART. 4 - FINALITÀ.....	3
ART. 5 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	4
ART. 6 - CONTENUTI DEL PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	4
ART. 7 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE	4
ART. 8 - SOSTITUZIONI	5
ART. 9 - RESPONSABILITÀ	5
TITOLO III - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	5
ART. 10 - FINALITÀ.....	5
ART. 11 - PRINCIPI	6
ART. 12 - CARATTERI GENERALI E ORGANIZZAZIONE	6
ART. 13 - OGGETTO DEL CONTROLLO	6
ART. 14 - METODOLOGIA DEL CONTROLLO.....	7
ART. 15 - RISULTATI DEL CONTROLLO	7
TITOLO IV - IL CONTROLLO DI GESTIONE.....	8
ART. 16 - DEFINIZIONE	8
ART. 17 - STRUTTURA OPERATIVA	8
ART. 18 - FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE	8
TITOLO V - IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI	8
ART. 19 - AMBITO DI APPLICAZIONE	9
ART. 20 - DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI	9
ART. 21 - FASI DEL CONTROLLO.....	9
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	10
ART. 22 - UFFICI UNICI TRA PIÙ ENTI	10
ART. 23 - COMUNICAZIONI	10
ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONI.....	10

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è emanato in esecuzione degli articoli 147, 147 bis e 147 quinquies del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione di risorse e di strumenti adeguati al fine di gestire la conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente attraverso un sistema di controlli interni.

Art. 3 Sistema integrato dei controlli interni

1. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato, in considerazione della dimensione demografica del Comune di Veronella, in:
 - a. *Controllo di regolarità amministrativa*: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa;
 - b. *Controllo di regolarità contabile*: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti;
 - c. *Controllo di gestione*: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
 - d. *Controllo sugli equilibri finanziari*: finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa;

TITOLO II CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 4 Finalità

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione di ogni atto dal Responsabile del Settore attraverso il rilascio sulla proposta del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Prima dell'adozione dell'atto da parte dell'organo competente dovrà essere acquisito altresì sulla proposta il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

3. Il parere e l'attestazione di cui al precedente comma sono rilasciati dal Responsabile del servizio finanziario entro 3 giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell'atto corredata dal parere di regolarità tecnica.

Art. 5

Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve sempre essere posto il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione e inserito nella stessa, quale parte integrante e sostanziale del verbale.
3. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa nella fase di sottoscrizione, quale ultimo atto che perfeziona il provvedimento.
4. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato, dal responsabile del servizio, contestualmente alla formazione della proposta di provvedimento.

Art. 6

Contenuti del parere di regolarità tecnica

1. Il parere di regolarità tecnica afferisce:
 - a. alla correttezza e completezza dell'istruttoria condotta, nonché rispetto dei tempi;
 - b. all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'Ente, nonché l'obiettivo specifico, indicati dagli organi politici;
 - c. alla conformità della normativa applicabile in materia, anche con riferimento al procedimento seguito.

Art. 7

Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio comunale, il responsabile del servizio finanziario esercita la forma di controllo di cui al presente articolo allorché rilascia il parere di regolarità contabile attestante, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità contabile dell'azione amministrativa.
2. Su ogni proposta di deliberazione della giunta e del consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; detto parere è inserito nella deliberazione.
3. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria che viene inserito all'interno del provvedimento cui si riferisce.
4. Il parere e l'attestazione previsti dai commi precedenti sono rilasciati, dal responsabile del servizio finanziario, con le modalità previste nel regolamento di contabilità.

Art. 8 **Sostituzioni**

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo ai sensi del vigente regolamento uffici e servizi.
2. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo ai sensi del vigente regolamento uffici e servizi.
3. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario comunale.

Art. 9 **Responsabilità**

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

TITOLO III **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'** **AMMINISTRATIVA**

Art. 10 **Finalità**

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:
 - a. monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
 - b. rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
 - c. sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Settore, ove vengano ravvisate incongruenze;
 - d. migliorare la qualità degli atti amministrativi;
 - e. indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;
 - f. attivare procedure omogenee standardizzate per l'adozione di determinazioni di identiche tipologie;
 - g. costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
 - h. collaborare con i singoli Settori per l'impostazione ed il continuo monitoraggio delle procedure.

Art. 11 **Principi**

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa da assicurare, secondo i principi generali di revisione aziendale e quello contabile sono improntati ai seguenti principi:
 - a. *Indipendenza*: il Segretario Comunale e gli eventuali addetti all'attività di controllo devono essere indipendenti dalle attività oggetto di verifiche;
 - b. *Imparzialità e trasparenza*: il controllo deve essere esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, conosciute preventivamente;
 - c. *Utilità*: le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono garantire la standardizzazione nella redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della qualità degli atti prodotti;
 - d. *Contestualità*: l'attività di controllo deve essere collocata principalmente il più vicino possibile all'adozione degli atti, al fine di assicurare adeguate azioni correttive;
 - e. *Ininfluenza sui tempi dell'azione amministrativa*: il controllo non deve appesantire i tempi delle procedure amministrative;
 - f. *Pianificazione*: l'attività di controllo deve essere esplicitata in un piano annuale approvato e reso noto all'interno del comune;
 - g. *Condivisione*: il modello di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile deve essere condiviso dalle strutture dell'ente come momento di sintesi e di raccordo in cui venga valorizzata la funzione di assistenza e di collaborazione;
 - h. *Standardizzazione degli strumenti di controllo*: individuazione degli standards predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

Art. 12 **Caratteri generali e organizzazione**

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune si connota per i seguenti caratteri generali: controllo di tipo interno, successivo, a campione.
2. Il controllo viene svolto dal Segretario Generale coadiuvato da un ufficio/unità/personale dallo stesso individuato e con il supporto esterno del revisore del conto.
3. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standards predefiniti, da restituire al Responsabile del Settore che ha adottato l'atto.

Art. 13 **Oggetto del controllo**

1. Sono oggetto del controllo successivo, con cadenza quadrimestrale, le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'ente tra cui, in particolare, gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.

Art. 14

Metodologia del controllo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento.
2. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
 - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
 - affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - rispetto delle normative legislative in generale;
 - conformità alle norme regolamentari;
 - conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario Generale approva annualmente entro il mese di febbraio, un apposito piano, prevedendo il controllo di almeno il 5% degli atti di cui all'art. 13.
4. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale.
5. L'esame può essere esteso, su iniziativa dell'organismo di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere all'unità/ufficio/personale competente tutta la documentazione che sarà loro richiesta.
6. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standards predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali e agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Art. 15

Risultati del controllo

1. Le schede elaborate sui controlli a campione formeranno oggetto:
 - a. Di reports quadrimestrali dai quali risulti:
 - Il numero degli atti e/o procedimenti esaminati
 - I rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;
 - I rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno delle schede di verifica utilizzate dall'unità/ufficio/personale preposta al controllo;
 - Le osservazioni dell'unità/ufficio/personale su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili dei Settori;
 - b. Di un report annuale contenente analisi riepilogative ed indicazioni da fornire alle strutture organizzative.
2. Il Segretario Generale descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascuna area organizzativa dell'Ente e le relative indicazioni rivolte ai responsabili delle stesse.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il segretario generale trasmette la relazione al presidente del consiglio comunale, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance ed ai responsabili di servizio.
4. Qualora, invece, nel corso dell'esercizio, l'attività di controllo permetta di riscontrare irregolarità, il segretario generale emana le opportune direttive al fine di consentire eventuali azioni correttive.
5. Qualora, infine, il segretario generale rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette apposita relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura presso il Tribunale.

6. Le risultanze del controllo sono trasmesse , a cura del Segretario Comunale, ai Responsabili dei Settori, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco e al Consiglio Comunale.

TITOLO IV IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 16 Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati in sede di Piano esecutivo di gestione e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 17 Struttura operativa

1. La struttura operativa del controllo di gestione è costituita dal Responsabile dell'area Economico Finanziaria che svolge il controllo di gestione, sotto la direzione del Segretario Comunale. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili

Art. 18 Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:
 - a. su proposta del segretario comunale, all'inizio dell'esercizio la giunta comunale approva il Programma esecutivo di Gestione contenente i singoli obiettivi assegnati ai vari responsabili (PEG o PdO);
 - b. nel corso dell'esercizio con cadenza almeno semestrale, viene verificato il grado di realizzazione degli obiettivi ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, vengono concordati con i responsabili di settore eventuali interventi correttivi.
 - c. al termine dell'esercizio la struttura operativa, coordinata dal Segretario Comunale , accerta il grado di realizzazione degli obiettivi;
 - d. le attività di cui alle lettere b) e c) sono descritte e riassunte nell'apposito referto del segretario comunale che lo comunica alla giunta per quanto di competenza.

TITOLO V IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 19
Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f. controllo sulla gestione di cassa;
 - g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

Articolo 20
Direzione e coordinamento del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il responsabile del servizio finanziario, con la vigilanza dell'organo di revisione, dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; a tale fine è supportato dal personale dell'area che, costantemente, monitora il permanere degli equilibri finanziari.
2. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario generale, la giunta ed i responsabili di area.

Articolo 21
Fasi del controllo

1. Il responsabile del servizio finanziario, con cadenza quadrimestrale ed alla presenza del segretario generale, presiede una riunione cui partecipano i responsabili delle altre aree organizzative in cui è strutturato l'Ente, nella quale vengono esaminati, collegialmente e distintamente per ogni centro di responsabilità:
 - a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;
 - b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito;
 - c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.
2. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il responsabile del servizio finanziario redige una relazione conclusiva per Sindaco, Giunta Comunale e organo di revisione, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno.
3. L'organo di revisione, nei successivi 15 giorni, esprime eventuali rilievi sulla relazione di cui al comma precedente.
4. La Giunta Comunale prende atto del permanere degli equilibri finanziari e degli atti di cui ai due commi precedenti, nella prima seduta utile, con propria deliberazione.
5. Qualora, invece, la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzia il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o l'obiettivo del patto di stabilità, il

responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni di cui all'art. 153 comma 6 del D.lgs. 267/2000.

6. Nel caso di cui si verifichi la situazione di cui al comma 5 del presente articolo, la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza al Consiglio comunale le iniziative da intraprendere per riportare in equilibrio il bilancio.
7. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Uffici unici tra più enti

1. Il Comune può procedere ai controlli di cui al presente regolamento anche costituendo, con altri Enti Locali, uffici unici mediante una convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000, che disciplini le modalità di istituzione e di funzionamento degli uffici stessi.
2. L'attività di controllo interno può essere svolta in forma associata con l'Unione di Comuni Adige Guà cui l'Ente aderisce.

Art. 23 Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 174/2012, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, a cura del segretario generale copia del presente regolamento, divenuto efficace, sarà inviato alla Prefettura di Verona ed alla Sezione Regionale di Controllo del Veneto della Corte dei Conti.

Art. 24 Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.